

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2186 del 04/05/2018
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 - SOCIETA' NUOVA SAIMAR s.r.l. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONI INDUSTRIALI - NELL'IMPIANTO SITO IN RAVENNA - VIA B. RICASOLI, 10.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2270 del 04/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattro MAGGIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 – SOCIETA' NUOVA SAIMAR s.r.l.  
- ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER  
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONI INDUSTRIALI -  
NELL'IMPIANTO SITO IN RAVENNA - VIA B. RICASOLI, 10.

## **Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

### **IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795, del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE *“le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015”*, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 24/11/2017 (pervenuta al protocollo Arpae in data 30/11/2017, pratica Arpae nr. 33208/2017), dalla Società Nuova Saimar s.r.l. (P.IVA 01270010398), avente sede legale e dell'impianto in Ravenna, via B. Ricasoli, 10, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR nr. 59/2013, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.) e comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e DPR n. 227/2011);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286, del 14 febbraio 2005*, concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR nr. 1860, del 18 dicembre 2006*, recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della *DGR n. 286/2005*;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico";
- commi 4 e comma 6 e DPR n. 227/2011;
- Deliberazione del Consiglio del Comune di Ravenna n. 54 del 28/05/2015;

VISTO il Regolamento del Comune di Ravenna per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 236/58800 del 19.11.02 ed entrato in vigore il 09.01.2003;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATI gli atti istruttori e il parere del soggetto competente in materia ambientale (Comune di Ravenna) emerge che:

- 1) l'istanza è relativa al rinnovo, senza modifiche, dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia recapitanti in pubblica fognatura (autorizzazione rilasciata dal Comune di Ravenna nr. 115826 del 27/9/2013), originate dal lavaggio di mezzi e di attrezzature nell'ambito dell'attività di manutenzioni industriali.  
L'istante dichiara di non aver apportato modifiche quali-quantitative al processo produttivo e agli scarichi delle acque reflue e di non avere apportato modifiche sostanziali alla rete fognante;
  - 2) alla verifica del rispetto dei limiti assoluti e differenziali previsti dalla classificazione acustica del Comune di Ravenna, di cui alla deliberazione del Consiglio nr. 54/2015 e normativa di riferimento;
- in riferimento alle verifiche di cui all'art. 4, del DPR n. 59/2013, si rende necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa (comunicazione SUAP PG 17005, del 27/12/2017), con contestuale sospensione del termine del procedimento amministrativo, che riprende il 14/02/2018, data in cui il SUAP riceve dall'istante l'integrazione documentale;
  - al fine dell'adozione dell'AUA si acquisisce (PG 5822, del 04/05/2018) il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Ravenna, soggetto competente in materia ambientale per l'autorizzazione allo scarico in oggetto e da ricomprendere nell'AUA, nonché, presa d'atto della documentazione presentata da tecnico competente in acustica ambientale, che risulta coerente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di impatto acustico;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna (nota acquisita al PG con il nr. 49231/2014 del 29/05/2014), in base alle quali le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi

idrici disciplinate dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, risultando quindi esonerate da tale obbligo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si ritiene di poter procedere all'adozione dell'AUA in favore della società Nuova Saimar s.r.l., nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di manutenzioni industriali, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

CONSIDERATO CHE:

- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- ai fini del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., se la domanda è presentata tempestivamente, l'autorizzazione continua ad essere valida alle stesse condizioni, anche dopo la scadenza, fino all'adozione del nuovo provvedimento autorizzatorio;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna dott. Rebucci:

## DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della Società Nuova Saimar s.r.l. (P.IVA 01270010398), avente sede legale e dell'impianto in Ravenna, via B. Ricasoli, 10, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce:
  - l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), che vede il Comune di Ravenna quale soggetto competente in materia ambientale;
  - comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e DPR n. 227/2011), che vede il Comune di Ravenna quale soggetto competente in materia ambientale;
3. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso in quanto previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a) per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento al titolo abilitativo ambientale sostituito dalla presente AUA, contenuti nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pena la

sua revoca. In particolare, l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate, ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.  
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA: ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- 3.c) Rispetto alla valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico, in caso di modifiche, potenziamenti o introduzione di nuove sorgenti sonore, dovrà essere prodotta documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della D.G.R. 673/2004 "*criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*";
- 3.c) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo, ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è di **15 anni**, a far data dal giorno del rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR. n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che:
- l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
  - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
  - la Sezione provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E  
CONCESSIONI

DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*  
*Firmato digitalmente\**

\* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

**CONDIZIONI:**

L'insediamento produttivo, ove viene svolta attività di manutenzioni industriali, origina acque reflue industriali e di prima pioggia, in particolare derivanti dal lavaggio di mezzi ed attrezzature. Tali acque reflue vengono accolte in pubblica fognatura.

Le acque reflue industriali derivanti dal lavaggio mezzi sono inviate ad un impianto di trattamento della ditta EURO MEC, dove avviene la dissabbiatura e disoleazione, dopodiché sono inviate ad un ulteriore sistema di disoleazione EURO MEC dotato di filtro a coalescenza.

Le acque meteoriche di dilavamento ricadenti nell'area di piazzale utilizzata per lo stazionamento dei mezzi e delle attrezzature, della superficie di 1.400,00 mq, classificate dalla ditta, acque di prima pioggia, sono inviate nella vasca di accumulo della capacità di 7,00 mc e successivamente al disoleatore EURO MEC, utilizzato anche per il trattamento delle acque reflue industriali.

Le acque di seconda pioggia, tramite pozzetto scolmatore, scaricano attraverso la rete bianca aziendale, nella rete fognaria pubblica bianca.

Lo scarico delle acque reflue in uscita dal disoleatore, essendo costituito da miscela di acque reflue industriali con acque di prima pioggia, è da classificarsi, scarico di acque reflue industriali.

Le acque reflue industriali e le acque reflue domestiche recapitano nella rete fognaria pubblica nera di Via Ricasoli collegata all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, mentre le acque meteoriche di dilavamento delle coperture dei fabbricati sono inviate alla rete fognaria pubblica bianca.

Sull'area dedicata al lavaggio è stata realizzata una copertura al fine di contenere l'ingresso delle acque meteoriche nella rete fognaria nera.

Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue industriali è stato identificato nel pozzetto posto a valle del disoleatore, identificato in planimetria con il n.6.

Le planimetria della rete fognaria allegata costituisce parte integrante dell'AUA.

**PRESCRIZIONI:**

- 1) E' ammesso, in pubblica fognatura, oltre allo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici) non oggetto della presente autorizzazione, unicamente un unico scarico industriale composto dal miscuglio di acque derivanti da lavaggio automezzi ed acque di prima pioggia.
- 2) Lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 1 del "Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" del Comune di Ravenna.
- 3) Deve essere eseguito **con cadenza almeno annuale** un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 1 del "Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" del Comune di Ravenna.

I certificati d'analisi, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e **presentati con cadenza triennale** ad ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna, Arpaec Sac Ravenna e al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna.

**I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, BOD, COD, Fosforo totale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, SST, idrocarburi totali, tensioattivi totali.**

- 4) Entro **tre mesi** dalla data di ricezione dell'atto autorizzatorio, la società deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate,

al fine di verificarne il rispetto dei limiti di sopra.

- 5) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 6) Terminato l'utilizzo della platea di lavaggio mezzi, deve essere eseguito un risciacquo finale della stessa per eliminare eventuali residui.
- 7) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti ed accessori:
  - **pozzetto deviatore;**
  - **vasca di prima pioggia;**
  - **disoleatore con filtro a coalescenza;**
  - **contatore di funzionamento della pompa atta allo svuotamento della vasca di accumulo** (sulla linea di scarico della vasca di prima pioggia) approvato e piombato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.);
  - **pozzetto di prelievo**, (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
- 8) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 9) Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,50 l/sec..
- 10) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni devono essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 11) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante deve essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno del sistema di trattamento ed il livello dello stato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 12) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 13) E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 14) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- 15) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico dovrà esserne data immediata comunicazione al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).
- 16) Ogni eventuale variazione strutturale o ampliamento che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi dovranno essere comunicati al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) al fine del riesame dell'autorizzazione.
- 17) La società deve stipulare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Deliberazione della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010.

- Il contratto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).
- 18) Il titolare è tenuto a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 19) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) si riserva la facoltà di richiedere agli Enti competenti la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- 20) Il pozzetto ufficiale di prelievamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e manutentato in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Inoltre la società deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto di prelievamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di prelievamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire le operazioni di campionamento dello scarico.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E  
CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

*Firmato digitalmente\**

\* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**